



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |                  |            |
|--------------------------|---------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SECCHI  | ERSILIO          | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO          | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CURRO'  | CARMELO LETTERIO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |                  |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n.  
depositato il 11/12/2015

- avverso la sentenza n. 4670/2015 Sez:26 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

difeso da:

e da

e da

proposto dall'appellante:  
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

- sull'appello n. 280/2016

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 8379/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

27/05/2016 ore 15:00

N° 4936/2016

PRONUNCIATA IL:

27/5/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 SET. 2016

Il Segretario

Il Funzionario  
(A. Cremonesi)



(segue)

depositato il 15/01/2016

- avverso la sentenza n. 4670/2015 Sez:26 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

**difeso da:**

**e da**

**e da**

**proposto dall'appellante:**  
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 8379/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

27/05/2016 ore 15:00

**OGGETTO DELLA DOMANDA**

Con atto ritualmente notificato in data 18/11/2015 la **DIREZIONE REGIONALE della Lombardia dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO - ufficio legale** - interponeva appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa dalla sezione 24 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 06/05/2015 e depositata in data 22/05/2015, statuendo sul ricorso presentato dalla \_\_\_\_\_ su avviso di accertamento \_\_\_\_\_ per Iva dovuta per l'anno 2007 - con il quale l'agenzia contestava una serie di operazioni, peraltro non legittime in Italia, che consistevano nel locare dei distributori automatici che emettevano delle "busterpharma" (distributori automatici per la vendita di farmaci e parafarmaci).

I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, compensando le spese di lite, e riconoscendo che la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta oltre il termine ordinario.

Tale appello risulta essere stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 11/12/2015 (a cui veniva assegnato **R.G.A. n.** \_\_\_\_\_).

L'Agenzia evidenzia che quanto contestato trae origine dalla comunicazione della notifica di un processo verbale emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trento con la quale veniva contestata alla società fornitrice di macchinari denominati "busterpharma" (distributori automatici per la vendita di farmaci e parafarmaci), ossia alla \_\_\_\_\_ in liquidazione.

La GdF ha sottoposto a controllo alcune operazioni commerciali intercorse tra la \_\_\_\_\_ in liquidazione e le società \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ aventi ad oggetto la fornitura e la gestione di 57 busterpharma prodotte dalla \_\_\_\_\_ dal quale era emerso che:

- a) i busterpharma non sono stati acquistati direttamente dalle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ma sono state cedute dalla ditta fornitrice \_\_\_\_\_ a due società di leasing e \_\_\_\_\_

precisamente alla (poi divenuta ) e  
spa (poi divenuta spa), che a loro  
volta hanno concesso in locazione finanziaria tali beni alle utilizzatrici;

b) contestualmente la srl aveva commissionato alle citate società  
prestazioni di servizio per formazione del personale, installazione, assistenza  
on line ed on site e gestione del call center per i medesimi busterpharma;

c) le due società utilizzatrici erano in realtà società inesistenti (ossia società  
cartiere) e le fatture da queste emesse nei confronti della per le prestazioni di  
cui sopra sono state qualificate all'atto del controllo come oggettivamente inesistenti,  
con conseguente indebita deduzione di costi da parte della in data  
22/02/2013 quest'ultima società effettuava, in unica soluzione, il pagamento integrale  
di quanto contestato, confermando - nei fatti - quanto asserito dall'ufficio. L'ufficio,  
quindi, provvedeva in data 30 dicembre 2014, ad inoltrare denuncia penale ai sensi  
dell'art. 331 c.p.

Inoltre l'agenzia:

1) richiama l'art. 2, 3 comma del D. Lgs. 128/15 e precisa che sono fatti salvi  
gli atti notificati;

2) rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia e non quella della "notizia  
criminis";

3) che l'utilizzo della busterpharma non è consentita in Italia, in quanto i  
prodotti farmaceutici e para-farmaceutici possono essere venduti esclusivamente da  
un laureato in farmacia, in appositi locali e dopo aver ottenuto apposita licenza di  
vendita;

4) la società aveva nei propri cespiti n. 3 autovetture che non potevano essere  
utilizzate per il trasporto dei macchinari di cui si discute;

5) la società non aveva personale dipendente;

6) conclude per la "inesistenza" delle operazioni indicate in fattura, i beni non sono mai stati consegnati, dal che ne deriva la indeducibilità dell'iva che ora l'agenzia chiede in restituzione, oltre a sanzioni ed interessi.

Chiede, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento della piena legittimità dell'avviso di accertamento, oltre alla pubblica udienza, nonché la vittoria delle spese del grado, che non quantifica.

\* \* \* \* \*

Con atto ritualmente notificato presso il domicilio eletto Studio

in data 18/12/2015 la **DIREZIONE REGIONALE della Lombardia dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO - ufficio legale** - interponeva appello avverso la sentenza n. 4670/26/14 emessa dalla sezione 24 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 06/05/2015 e depositata in data 22/05/2015, statuendo sul ricorso presentato dalla \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_ spa) su avviso di accertamento \_\_\_\_\_ per Iva dovuta per l'anno 2007 - con il quale l'agenzia contestava una serie di operazioni, peraltro non legittime in Italia, che consistevano nel locare dei distributori automatici che emettevano delle "busterpharma" (distributori automatici per la vendita di farmaci e parafarmaci).

I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, compensando le spese di lite, e riconoscendo che la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta oltre il termine ordinario.

Tale appello risulta essere stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 15/01/2016 (a cui veniva assegnato **R.G.A. n. 280/16**).

Le richieste indicate nell'atto di appello e le sue conclusioni sono identiche a quelle del primo appello e devono intendersi qui ritrascritte.

In data 18/01/16 si costituisce la contribuente con proprie controdeduzioni e che contesta:

1. che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 03/10/2014, ma che la scadenza ordinaria per poter correttamente notificare l'avviso per l'anno 2007, è scaduto in data 31/12/2012;
2. che non esiste, nel caso in esame, il raddoppio dei termini di cui contesta e documenta l'impossibilità da parte dell'agenzia, di poter utilizzare tale norma di cui asserisce l'incostituzionalità;
3. manca la copia (allegata) della notizia di reato presentata all'Autorità Giudiziaria, al fine di permettere ai Giudici la verifica della data - valutazione ora per allora (c.d. prognosi postuma) della avvenuta sua presentazione e, quindi, della correttezza del raddoppio dei termini;
4. manca contraddittorio preventivo e richiama le sentenze della CTR 32/2013, Cassazione 7960/14, 2594/14, 4314/15, CTR 864/15;
5. documenta la solidità patrimoniale/finanziaria delle società richiamate dall'agenzia, dimostrata mediante certificazione estratta dalla Cerved e dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia dalle quali di evidenza che le società erano attive e producevano utili.

Con una puntigliosa difesa di controdeduzioni giunge, nel merito, alla richiesta di rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Chiede inoltre il pagamento delle spese di 1 e 2 grado che non quantifica.

Il 16/05/16 la contribuente deposita memoria illustrativa.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'odierna pubblica udienza sono comparsi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza.



Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e si rimettono ciascuno al proprio scritto difensivo concludendo per le opposte ragioni ivi indicate.

La causa prosegue nel segreto della camera di consiglio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Innanzitutto la Commissione, come richiesto dall'agenzia, dispone la riunione dei fascicoli al più vecchio, trattandosi di appelli proposti avverso la stessa decisione di 1° grado.

In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione preliminare, sollevata dalla appellata, in ordine alla nullità degli atti impugnati per tardività della loro notifica; l'Agenzia non avrebbe, infatti, comprovato l'invio, negli ordinari termini di decadenza, della notizia criminis alla Procura della Repubblica; nelle more del giudizio è intervenuta la legge di stabilità per l'anno 2016, L. 208/2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che, con il comma 130 ha riformulato, per la parte che qui interessa, l'art. 57 del DPR 633/72 nei termini che seguono:

"1. Gli avvisi - relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il successivo comma 132, disciplinando il regime transitorio della novella, ha stabilito che "Le disposizioni di cui al n. 3 dell'articolo 57, commi 1 e 2, del DPR 26/10/72 n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi

relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria, fra cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata ovvero trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni"; va evidenziato come la norma da ultimo richiamata nulla dica sulla vigenza, o meno, dell'art. 2, comma 3° del D. Lgs. n. 128/2015 - entrato in vigore il 2 settembre 2015, secondo cui "Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano le sanzioni tributarie e degli atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto", poichè le norme, sia il richiamato comm 132 della legge di stabilità, che il comma 3, dell'art. 2 del D. Lgs. 128/2015 disciplinano la stessa materia e non risulta, conseguentemente, applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene che si debba intendere implicitamente abrogato il 3° comma del richiamato art. 2; insomma, se non fosse intervenuto il comma 132 della legge di stabilità la disciplina applicabile



al caso di specie sarebbe stata quella indicata dal previgente art. 57 DPR 633/72, stante la norma di salvaguardia di cui al citato 3° comma dell'art. 2; per altro va evidenziato come, in sede di costituzione in appello, l'Agenzia abbia dichiarato (non provato) di aver inoltrato la denuncia alla Procura in data 30 dicembre 2014 non legittimando il raddoppio dei termini per l'anno 2007: in conclusione sul punto va affermata la decadenza del potere accertativo da parte dell'Agenzia per l'anno d'imposta 2007.

L'accoglimento della preliminare eccezione sollevata dall'appellato, determina l'assorbimento di tutte le ulteriori domande, eccezioni ed istanze.

La soccombenza determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida - tenuto conto del D.M. 55/2014 - a carico dell'appellante agenzia delle entrate ed a favore dell'appellato contribuente, in **€ 13.000,00** (tredicimila/00) oltre ad oneri accessori (spese 15%, cpa 4%, iva 22%) dovute per legge.

**P. Q. M.**

la Commissione,

**RESPINGE**

l'appello

**CONFERMANDO**

la sentenza appellata.

**SPESE**

del grado secondo soccombenza.

Così deciso in Milano, il 27 maggio 2016

IL RELATORE

Dott. Antonio Candido



IL PRESIDENTE

Dott. Ersilio Secchi

